



Città di Cantù (CO)
Servizio Personale

P.zza G. Parini, 4 – 22063 Cantù (CO)
Tel. 031/717709 - Fax. 031/717362 –
e-mail: personale@comune.cantu.co.it

Pubblicazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001

Codice disciplinare per il personale dipendente

Il presente Codice deriva dal Contratto Collettivo del comparto Enti locali per le ipotesi che, non essendo in contrasto con le norme previste nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, continueranno ad applicarsi fino al prossimo CCNL cui è demandata la rielaborazione codificata dell'intera disciplina.

La tabella che segue riporta la casistica disciplinare prevista dall'ultimo CCNL sulla quale vengono innestate le modifiche apportate al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal decreto 27 ottobre 2009 n. 150 che integrano o modificano gli elementi essenziali dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano l'entità sanzionatoria.

Come indicato dal testo dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, le nuove disposizioni disciplinari costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 del codice civile.

Fonte normativa	Infrazioni disciplinari	Sanzioni	Soggetto competente per il procedimento disciplinare
Art. 3 comma 4, lettera a) CCNL 11.04.2008	a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenza per malattia, nonché dell'orario di lavoro.	Sanzione superiore al rimprovero verbale e fino al massimo della multa di importo paria 4 ore di retribuzione	Dirigente d'Area (art. 55 bis comma 1 D.lgs 165/2001)
Art. 3 comma 4, lettera b) CCNL 11.04.2008	b) Condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico.	idem	Idem
Art. 3 comma 4, lettera c) CCNL 11.04.2008	c) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza.	idem	Idem
Art. 3 comma 4, CCNL 11.04.2008	d) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio.	Idem	Idem
Art. 3 comma 4, CCNL 11.04.2008	e) Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 20.05.1970 n. 300.	Idem	Idem
Art. 3 comma 4, CCNL 11.04.2008	f) Insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell'espletamento dei compiti assegnati.	Idem	Idem

<p>Art. 3 comma 5, CCNL 11.04.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) recidiva nelle mancanze previste dal precedente comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al precedente comma 4; c) arbitrario abbandono del servizio; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della Legge 300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; k) violazioni di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi. 	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di giorni 10</p>	<p>Dirigente d'Area (art. 55 bis – D.lgs 165/2001)</p>
<p>Art. 55 bis, comma 7 D.lgs. 165/2001</p>	<p>l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.</p> <p>Rifiuto senza giustificato motivo da parte del lavoratore della stessa o di altra P.A. della collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare, pur essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso, ovvero rilascio di dichiarazioni false o reticenti</p>	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni .</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)</p>
<p>Art. 55 sexies, comma 1 – D.Lgs. 165/2001</p>	<p>Violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione o dai codici di comportamento che abbia comportato condanna della amministrazione al risarcimento del danno.</p>	<p>Ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento.</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)</p>

<p>Art. 3, comma 6 CCNL 11.04.2008</p>	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino carattere di particolare gravità;</p> <p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;</p> <p>d) persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio</p> <p>e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona</p> <p>g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario . La sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli aiuti o permetta tali atti e comportamenti.</p> <p>h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti.</p> <p>i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.</p>	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)</p>
<p>Art. 55 sexies, comma 2 – D.Lgs. 165/2001</p>	<p>Grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Amministrazione tramite il sistema di valutazione previsto da norme legislative e contrattuali.</p>	<p>Collocamento in disponibilità all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 comma 8 e all' art. 34 commi 1,2,3,4. del D.Lgs. 165/2001 (disposizioni inerenti il collocamento del personale in disponibilità)</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)</p>
<p>Art. 55 quater, comma 1 – lettera b) D.Lgs 165/2001</p>	<p>Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall' amministrazione</p>	<p>Licenziamento con preavviso</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)</p>

Art. 55 quater, comma 1 – lettera c) D.Lgs 165/2001	Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio.	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 comma 7 CCNL 11.04.2008	a) Recidiva plurima , almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste ai precedenti commi 5 e 6 dell'art. 3 del CCNL 11.04.2008, anche se di diversa natura , o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8 lett. a).	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 – comma 7 - CCNL 11.04.2008	b) Recidiva nell'infrazione di cui al precedente art. 3 comma 6 lett. c)	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/0)
Art. 3 – comma 7, CCNL 11.04.2008	e) Fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 – comma 7, CCNL 11.04.2008	f) Recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo.	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 – comma 7, CCNL 11.04.2008	g) Recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.	Licenziamento preavviso	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 – comma 7, CCNL 11.04.2008	h) Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.	Licenziamento preavviso.	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 comma 7, CCNL 11.04.2008	i) Violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 3 del CCNL 11.04.2008, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.	Licenziamento preavviso.	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3 comma 7, CCNL 11.04.2008	j) Reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.	Licenziamento preavviso.	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 55 quater, comma 2 – D.Lgs. 165/2001	Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amministrazione formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, una valutazione di insufficiente rendimento per reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa stabiliti da leggi, regolamenti, Contratto collettivo o individuale , da atti e provvedimenti dell'amministrazione o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 del decreto 165/01..	Licenziamento preavviso.	con	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)

Art. 55 quater, comma 1 – lettera d) D.Lgs. 165/2001	Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 55 quater, comma 1 – lettera e) D.Lgs. 165/2001	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o molestie o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 55 quater, comma 1 – lettera f) D.Lgs. 165/2001	Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3, comma 8 - CCNL 11.04.2008	a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lettera a) b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettera c) d) ed e), e 59, comma 1, lettera a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettera a) e all'art. 316 del codice penale, lettera b) e c) del D.Lgs. 267/2000; 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della Legge 27 marzo 2001 n. 97.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3, comma 8 CCNL 11.04.2008	e) Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3, comma 8 CCNL 11.04.2008	f) Violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 3 CCNL 11.04.2008, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 3, comma 8 – lettera g) CCNL 11.04.2008	g) Arresto del dipendente colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)
Art. 55 quater, comma 1 – D.Lgs. 165/2001	a) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.	Licenziamento preavviso.	senza	Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01)

<p>Art. 55-quinquies, commi 1 e 2 , D.Lgs 165/2001</p>	<p>Falsa attestazione della propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 400,00 a € 1.600,00. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto .</p> <p>Ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, obbligo per il lavoratore di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno all'immagine subito dall'Amministrazione.</p>	<p>Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 55 bis comma 4 D.Lgs.165/01 Autorità giudiziaria</p>
<p>Art. 55 bis, comma 7 D.lgs. 165/2001</p>	<p>PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</p> <p>Fatte salve le disposizioni contrattuali vigenti in materia</p> <p>Rifiuto senza giustificato motivo da parte del Dirigente della stessa o di altra P.A. della collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare, pur essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso, ovvero rilascio di dichiarazioni false o reticenti.</p>	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni .</p>	<p>Amministrazione (art. 27 comma 2 CCNL 1994/97)</p>
<p>Art. 55-sexies, comma 3 D.lgs. 165/2001</p>	<p>Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare</p>	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.</p>	<p>Amministrazione (art. 27 comma 2 CCNL 1994/97)</p>
<p>Art. 21 comma 1 D.lgs. 165/2001</p>	<p>Mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al D.Lgs 150/09 ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente</p>	<p>Eventuale Responsabilità disciplinare e impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 del D.Lgs 165/01 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.</p>	<p>Amministrazione (art. 27 comma 2 CCNL 1994/97)</p>
<p>Art. 21 comma 1bis D.lgs. 165/2001</p>	<p>Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione</p>	<p>Decurtazione della retribuzione di risultato, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.</p>	<p>Amministrazione (art. 27 comma 2 CCNL 1994/97)</p>
<p>Art. 55-septies comma 6</p>	<p>Mancata cura dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni di cui all'art. 55-septies, (controlli sulle assenze), in particolare per prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche</p>	<p>Applicazione nei confronti del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché del Dirigente preposto all'amministrazione generale del personale, delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 55-sexies - comma 3 - del D.Lgs 165/2001</p>	<p>Amministrazione (art. 27 comma 2 CCNL 1994/97)</p>

ART. 3 comma 9 CCNL 11 04 2008 “ *Le mancanze non espressamente previste sono comunque sanzionate secondo I criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art.23 del CCNL del 6 7 1995, come modificato dall'art. 23 del CCNL del 22. 1 2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti* “

Disposizioni contrattuali e legislative di riferimento:

CNNL del Personale non dirigente del comparto regioni e autonomie Locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006 -2007 degli Enti Locali

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

TESTO AGGIORNATO D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

Il quadro normativo di riferimento va completato con :

Art. 23 CCNL 6.7.1995 (aggiornato al CCNL del 22/01/2004); D.M. 28.11.2001 n. 13210.

LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL PRESENTE CODICE DISCIPLINARE EQUIVALE, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLA SUA AFFISSIONE ALL'INGRESSO DELLA SEDE DI LAVORO (art. 55 c. 2 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 aggiornato con le disposizioni contenute nel d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150).